REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni comunali **2013**

Presentazione e ammissione delle candidature

In allegato:

A prospetto per la formazione delle candidature nei singoli comuni
B disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità
C elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature
D modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature

A cura del Servizio elettorale
della Direzione centrale funzione pubblica,
autonomie locali e coordinamento delle riforme

Stampa: Centro stampa regionale
Servizio provveditorato e servizi generali

Sommario

Premessa 5

La presentazione delle candidature nelle elezioni comunali

Formazione delle candidature

Elettorato passivo 6
Incandidabilità e ineleggibilità 6
Altre cause ostative alla candidatura – Divieto di terzo o quarto mandato 6
Incompatibilità 6
Formazione delle liste dei candidati 7

Dichiarazione di presentazione delle candidature 8

Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature 9

Contrassegno della lista 9
Candidato alla carica di sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale 9
Delegati di lista 9
Sottoscrittori 10

Documenti allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature 11

Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune 11
Dichiarazioni di accettazione della candidatura 11
Dichiarazione sostitutiva dei candidati attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità 12
Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica 12
Dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista 13
Contrassegno della lista 13
Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno 13
Programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa 14
Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea 14

Autenticazioni

Soggetti competenti 15
Contenuto dell'autenticazione 15
Modalità 16

Deposito delle candidature

Soggetti competenti 17
Termini per il deposito 17
Compiti della segreteria del comune 17

L'esame e l'ammissione delle candidature

Organo competente e termini

Commissione elettorale circondariale 18
Termini 18

Operazioni della Commissione elettorale circondariale 19

Controllo della data e dell'ora di presentazione 19
Controllo della dichiarazione di presentazione 19
Controllo delle firme dei sottoscrittori e dei certificati elettorali 19
Esame della lista e dei singoli candidati 20
Esame dei contrassegni 21

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

Riunioni della Commissione elettorale circondariale 22
Operazioni di sorteggio 22
Adempimenti finali 22

Impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione
di liste e di candidati
Le novità introdotte dal codice del processo amministrativo....24
Note....25
Allegato A
Prospetto per la formazione delle candidature nei singoli comuni....27
Allegato B
Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235
Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190....28
Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13
Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale....33
Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21
Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali....34
Allegato C
Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature....35
Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio
nel caso di ulteriori collegamenti....36
Allegato D
Modelli....38

Premessa

Le presenti istruzioni illustrano le fasi del procedimento elettorale concernenti la presentazione delle candidature e l'esame delle stesse da parte delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali.

La materia è disciplinata dalle leggi regionali 9 marzo 1995, n. 14, e 15 marzo 2001, n. 9. Per tutto quanto non previsto dalla disciplina regionale continuano a trovare applicazione le disposizioni statali, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modifiche ed integrazioni, la legge 25 marzo 1993, n. 81 (solo gli articoli richiamati con rinvio statico dalla normativa regionale), il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Va ricordato anche che nelle elezioni comunali, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia è ammesso all'elettorato attivo e passivo.

Le note con i riferimenti normativi sono riportate alla fine del testo. Per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle disposizioni vigenti senza citare anche le varie norme di modifica.

Allo scopo di facilitare il compito dei presentatori delle liste, alla presente pubblicazione sono allegati:

- i prospetti con l'indicazione, per ogni comune interessato alle elezioni, del numero dei consiglieri da eleggere, del numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste e del numero degli elettori che devono sottoscrivere le liste;
- le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità;
- l'elenco dei documenti necessari per la presentazione delle candidature;
- i modelli degli atti e dei documenti necessari per la formazione e la presentazione delle candidature.

I modelli sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it nella sezione "Elezioni – Elezioni amministrative 2013 – Presentazione e ammissione delle candidature".

La presentazione delle candidature nelle elezioni comunali

Formazione delle candidature

Elettorato passivo

Sono eleggibili alla carica di sindaco e di consigliere comunale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che hanno compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. [1]

Ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, anche i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea residenti in Italia possono candidarsi alla carica di consigliere comunale (non a quella di sindaco).

Gli Stati membri dell'Unione Europea, oltre all'Italia, **sono**:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Incandidabilità e ineleggibilità

Non possono candidarsi alla carica di sindaco e di consigliere comunale coloro che hanno riportato condanne definitive o che hanno patteggiato la pena per determinati tipi di reato. L'eventuale elezione di coloro che si trovano in una di tali condizioni di incandidabilità è nulla. [2]

La legge prevede poi una serie di cause di ineleggibilità nei confronti di particolari categorie di soggetti che, in ragione dell'ufficio o dell'incarico ricoperto, possono trovarsi in condizione di vantaggio nella competizione elettorale. [3] Le cause di ineleggibilità possono essere rimosse nei termini e con le modalità previste dalle citate disposizioni.

Altre cause ostative alla candidatura – Divieto di terzo o quarto mandato

Devono, inoltre, essere tenute presenti le seguenti cause ostative alla candidatura: [4]

- nessuno può essere candidato alla carica di sindaco in più di un comune;
- nessuno può accettare la candidatura a consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune, né in più di due comuni qualora le elezioni si svolgano nello stesso giorno;
- chi già ricopre la carica di consigliere in un comune non può candidarsi alla medesima carica in altri comuni;
- chi ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi nei Comuni capoluogo di provincia, o tre mandati consecutivi nei Comuni non capoluogo di provincia, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica allo scadere del secondo o del terzo mandato. È consentito un terzo o un quarto mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie. [5]

Incompatibilità

La carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di altro comune. [6] Nel caso in cui il medesimo soggetto si sia candidato contemporaneamente alla carica di consigliere in due comuni e sia stato eletto in entrambi, dovrà optare scegliendo in quale dei due enti esercitare il mandato. [7]

La legge prevede inoltre una serie di cause di incompatibilità con le cariche di sindaco e consigliere comunale, che si fondano sulla necessità di evitare che l'eletto possa trovarsi in conflitto di interessi con l'ente locale. [8] Queste cause non rilevano al momento della presentazione delle candidature e non invalidano l'elezione, ma impongono all'eletto di optare, entro termini perentori, tra il mandato elettivo e la carica incompatibile con il mandato.

Formazione delle liste dei candidati

Ciascun candidato alla carica di sindaco è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, [9] e cioè:

Comuni:	**NUMERO CONSIGLIERI**	**NUMERO CANDIDATI PER LISTA**	
		MINIMO	**MASSIMO**
fino a 3.000 abitanti	12	**8**	**12**
da 3.001 a 10.000 abitanti	16	**11**	**16**
da 10.001 a 15.000 abitanti	20	**13**	**20**
da 15.001 a 30.000 abitanti	24	**16**	**24**
capoluogo di provincia	40	**27**	**40**

Nell'allegato **A** sono riportati i prospetti con l'indicazione, per ogni comune interessato alle elezioni, del numero dei consiglieri da eleggere e del numero minimo e massimo dei candidati da inserire nelle liste.

Dichiarazione di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature (alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale) si effettua mediante il deposito presso la segreteria del comune della dichiarazione e dei relativi allegati. [10]

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune che varia secondo il numero degli abitanti: [11]

Sottoscrittori nei comuni:	NUMERO SOTTOSCRITTORI PER LISTA	
	MINIMO	**MASSIMO**
fino a 1.000 abitanti	**10**	**20**
da 1.001 a 2.000 abitanti	**25**	**50**
da 2.001 a 5.000 abitanti	**30**	**60**
da 5.001 a 10.000 abitanti	**60**	**120**
da 10.001 a 20.000 abitanti	**100**	**200**
da 20.001 a 40.000 abitanti	**175**	**350**
da 40.001 a 100.000 abitanti	**200**	**400**
con oltre 100.000 abitanti	**350**	**700**

Nell'allegato **A** sono riportati i prospetti con l'indicazione, per ogni comune interessato alle elezioni, del numero minimo e massimo degli elettori che devono sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature.

La dichiarazione di presentazione delle candidature può essere redatta utilizzando il **modello** di cui all'allegato **n. 1** (**Atto principale**), predisposto per contenere al massimo 18 sottoscrizioni. Quando il numero delle sottoscrizioni da raccogliere è superiore, devono essere utilizzati anche i **modelli** di cui all'allegato **n. 1-bis** (**Atto separato**), nel numero necessario a contenere tutte le sottoscrizioni richieste dalla legge.

Tutti i modelli necessari per presentare le candidature sono scaricabili dal sito "Sistema delle autonomie locali" all'indirizzo: http://autonomielocali.regione.fvg.it nella sezione "Elezioni – Elezioni amministrative 2013 – Presentazione e ammissione delle candidature".

I **modelli nn. 1 e 1-bis**, essendo costituiti da più fogli, **devono essere stampati in formato A3** così da formare un unico documento.
Ciò al fine di evitare che si creino i presupposti per l'esclusione della lista. Si ricorda infatti che secondo l'orientamento costante del Consiglio di Stato deve ritenersi non validamente presentata una lista le cui sottoscrizioni sono contenute in una pluralità di moduli separati e non collegati fisicamente, privi dell'indicazione dei candidati o del contrassegno della lista (Consiglio di Stato, V Sezione 10 maggio 1999, n. 535 e 6 aprile 2007, n. 1553).

Contenuto della dichiarazione di presentazione delle candidature

La dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere le seguenti indicazioni essenziali:

Contrassegno della lista

Il contrassegno deve essere riprodotto graficamente, sia nell'atto principale che negli atti separati, con i colori che lo contraddistinguono e nelle dimensioni sufficienti a renderlo riconoscibile.

Oltre ad essere riprodotto, il contrassegno deve essere anche descritto. La descrizione deve essere analitica (con l'indicazione anche dei colori) nell'atto principale, mentre può essere sintetica nell'atto separato e nella restante documentazione.

Candidato alla carica di sindaco e candidati alla carica di consigliere comunale

Deve essere indicato il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale.

Per i candidati cittadini dell'Unione europea deve essere indicato anche lo Stato di cui sono cittadini.

I candidati alla carica di consigliere comunale devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.

Delegati di lista

Deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei delegati della lista (uno effettivo e uno supplente). [12] I delegati di una lista non possono essere delegati di un'altra lista, anche se le liste in questione sono collegate allo stesso candidato sindaco. I delegati svolgono i seguenti compiti:

- dichiarano il collegamento della lista con il candidato alla carica di sindaco; [13]
- assistono alle operazioni di sorteggio; [12]
- designano i rappresentanti della lista presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, presso l'Ufficio centrale. [14]

Inoltre, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i delegati di lista possono presentare osservazioni alla Commissione elettorale circondariale in relazione alle liste contestate o modificate. [15]

I rappresentanti di lista tutelano gli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni di votazione e scrutinio.
Pur non facendo parte integrante degli uffici presso i quali sono stati designati, assistono alle relative operazioni e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune (art. 16, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53).
Possono essere designati per ciascun ufficio un rappresentante effettivo e uno supplente.
Un delegato può designare se stesso quale rappresentante di lista. Anche un candidato può svolgere le funzioni di rappresentante di lista e, in base alla prassi e alla giurisprudenza, anche i suoi congiunti.
La designazione dei rappresentanti di lista è effettuata dai delegati in forma scritta con dichiarazione firmata e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".
La designazione **presso gli Uffici elettorali di sezione** può essere presentata (art.. 35 del d.P.R. 570/1960):
- **al segretario del comune**, entro il venerdì precedente il giorno della votazione;
- **al presidente dell'Ufficio elettorale di sezione**, purché prima dell'inizio della votazione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti delle liste **presso l'Ufficio centrale** va presentata alla segreteria dello stesso entro le ore 12.00 del giorno stabilito per la votazione (art. 18 della legge 122/1951).

Sottoscrittori

Di ogni sottoscrittore deve essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, nonché il comune di iscrizione elettorale. Gli elettori che non sanno o non sono in grado di sottoscrivere per impedimento fisico possono fare una dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, davanti ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco. [16] La dichiarazione è allegata agli atti di presentazione delle candidature.

Non può essere sottoscritta più di una dichiarazione di presentazione delle candidature, sotto pena dell'ammenda da Euro 200 fino a Euro 1.000. [17]

Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale per la presentazione delle candidature. [18]

Il candidato di una determinata lista:
- **può** sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di un'altra lista;
- **non può** invece sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della propria lista, considerata l'incompatibilità che logicamente sussiste tra la qualità di candidato e quella di presentatore della propria candidatura.

Documenti allegati alla dichiarazione di presentazione delle candidature

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature, così come tutti i documenti del procedimento elettorale, sono esenti da bollo (allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642).
In considerazione del carattere di specialità che riveste la normativa elettorale, non si applicano nella fase della presentazione delle candidature i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (vedi Parere del Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232 e sentenza del Consiglio di Stato, V Sez., 16 aprile 2012, n. 2178). In particolare, non sono ammesse:

- l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del citato d.P.R. (non è quindi possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del citato d.P.R;
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento effettuata ai sensi dell'art. 41, comma 2, del medesimo d.P.R.;
- la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Ai sensi dell'articolo 12 del D. Lgs. 235/2012, è ammessa la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. La dichiarazione è resa unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura (Si veda l'allegato **modello n. 3-bis**).

Alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere allegati i seguenti documenti:

Certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune

I certificati possono essere anche collettivi, ossia redatti in unico atto, e sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati. [19]

Dichiarazioni di accettazione della candidatura

Ciascun candidato alla carica di **sindaco** deve dichiarare:

- di accettare la candidatura; [20]
- il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale; [21]
- di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune; [22]
- di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune; [23]
- di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge. [24]

Se il candidato alla carica di sindaco è collegato con più liste, deve presentare una dichiarazione di accettazione per ciascuna lista con la quale è collegato.

Ciascun candidato alla carica di **consigliere** deve dichiarare:

- di accettare la candidatura; [20]
- di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune; [25]
- di non ricoprire già la carica di consigliere in altro comune. [22]

La dichiarazione deve essere sottoscritta e la firma è autenticata dai soggetti e nei modi indicati in

"**Autenticazioni**".

Se il candidato alla carica di sindaco è collegato con più liste, deve presentare una dichiarazione di accettazione per ciascuna lista con la quale è collegato.

Ai fini dell'ammissione della lista non è necessario che la dichiarazione di accettazione della candidatura sia anteriore alla data in cui risultano autenticate le firme dei sottoscrittori (Consiglio di Stato, V Sez. 15 aprile 2004, n. 2152).

Chi, nella dichiarazione di accettazione della candidatura, espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. [26]

Per la dichiarazione di accettazione della candidatura possono essere utilizzati **i modelli** di cui agli allegati **n. 2** (Sindaco) e **n. 3** (Consigliere).

La rinuncia alla candidatura non risulta disciplinata da alcuna norma, tuttavia in base al prevalente orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato, V Sezione, 1 ottobre 1998, n. 1384) si ritiene che:
- il candidato compreso in una determinata lista può rinunciare alla candidatura in quanto l'accettazione della stessa non crea vincoli giuridici dando invece luogo ad un semplice impegno fiduciario;
- tuttavia, affinché il principio della libertà alla rinuncia sia conciliabile con la tutela degli interessi pubblici connessi con lo svolgimento delle elezioni, la rinuncia produce effetti sulla composizione della lista soltanto se presentata negli stessi termini e con le stesse modalità stabiliti per la presentazione delle candidature;
- la rinuncia, quindi, deve essere presentata in forma scritta mediante dichiarazione firmata e autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**" e depositata entro il termine finale previsto dalla legge per la presentazione delle candidature.

È da ritenere inoltre che, scaduti i termini di presentazione delle candidature, non sia più possibile rinunciare alla candidatura. Il candidato può soltanto astenersi dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all'eventuale elezione (T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 5 novembre 1998, n. 563).
Infine, se, in conseguenza alla rinuncia di un candidato, si intende integrare la lista con l'inserimento di un nuovo nominativo, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere rinnovata.

Dichiarazione sostitutiva dei candidati attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità

Il recente decreto legislativo n. 235/2012 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità) ha previsto, che, in occasione della presentazione delle liste dei candidati, ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale presenti una dichiarazione sostituiva resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000, che attesta l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012. [27]

La dichiarazione sostitutiva (**modello** di cui all'allegato **n. 3-bis**) **non** necessita dell'**autenticazione della firma** del dichiarante e non deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del candidato. [28]

Certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un comune della Repubblica

I certificati sono rilasciati dal sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di ritardo da parte del sindaco, il prefetto invia presso il comune un commissario per l'immediato rilascio dei certificati. [19]

Dichiarazione di collegamento resa dai delegati di lista

La dichiarazione deve essere sottoscritta con firma autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

Per la dichiarazione di collegamento dei delegati di lista può essere utilizzato il **modello** di cui all'allegato **n. 4**.
La dichiarazione dei delegati deve essere convergente con quella resa dal candidato alla carica di sindaco.

Contrassegno della lista

Il contrassegno, presentato in triplice esemplare, deve avere forma circolare con diametro di cm. 10 ed essere riprodotto su carta fotografica e stampato in modalità CMYK. Eventuali diciture del contrassegno devono risultare circoscritte dal cerchio; inoltre è necessario che venga indicata la parte superiore e quella inferiore.

Il contrassegno presentato: [29]

- non può essere identico o facilmente confondibile con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione;
- non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
- non deve riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa.

L'articolo 6-bis, comma 2-bis, della legge regionale 14/1995 prevede che i contrassegni sono riprodotti sulla scheda di votazione con il diametro di cm. 2.
Tale disposizione si riferisce al contenuto della scheda di votazione e non riguarda dunque il modello di contrassegno da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature, per il quale si richiede il formato di cm. 10, che è il più adatto alle operazioni di carattere tipografico necessarie per la predisposizione del manifesto delle candidature e delle schede di votazione.

Autorizzazione all'utilizzo del contrassegno

La lista può essere contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali. In questo caso alla dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere allegata una dichiarazione attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico. [30] Tale dichiarazione è sottoscritta:

- dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico;
- dai presidenti o segretari regionali o provinciali, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali;

– da rappresentanti appositamente incaricati dai soggetti di cui sopra con mandato autenticato da notaio.

La firma di chi sottoscrive la dichiarazione deve essere autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**".

Per la dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del contrassegno può essere utilizzato il **modello** di cui all'allegato **n. 5**.
Si ritiene che la necessità di presentare l'autorizzazione ricorra anche per l'utilizzo di contrassegni di partiti o gruppi politici che hanno propri rappresentanti eletti nel Consiglio regionale.

Programma amministrativo e bilancio preventivo di spesa

Per quanto riguarda il programma amministrativo, dato che la legge non richiede un contenuto minimo, si ritiene ammissibile sotto il profilo formale anche un programma generico. La legge, inoltre, non prevede che il programma debba essere sottoscritto (Consiglio di Stato, V Sez., 25 maggio 1998, n. 688).

Nel caso in cui più liste siano collegate con lo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo.

Il programma amministrativo depositato dalle liste deve essere affisso all'albo pretorio del comune. [31]

Solo nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, deve essere presentato anche un bilancio preventivo delle spese elettorali. Il bilancio deve essere reso pubblico all'albo pretorio del comune. [32]

Ulteriori documenti per i candidati cittadini dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre inoltre i seguenti documenti: [33]

– una dichiarazione, autenticata dai soggetti e nei modi indicati in "**Autenticazioni**", contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
– un attestato, di data non anteriore a tre mesi, tradotto in lingua italiana, rilasciato dall'Autorità amministrativa competente dello Stato di origine, dal quale risulti che il cittadino non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
– nel caso in cui non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda d'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte è stata presentata non oltre il quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Autenticazioni

Soggetti competenti

Le firme dei sottoscrittori delle liste e degli altri documenti da allegare alla dichiarazione di presentazione delle candidature devono essere autenticate da uno dei seguenti pubblici ufficiali: [34]

- notaio;
- giudice di pace;
- cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali;
- segretario delle procure della Repubblica;
- presidente della provincia;
- sindaco;
- assessore comunale;
- assessore provinciale;
- presidente del consiglio comunale;
- presidente del consiglio provinciale;
- presidente del consiglio circoscrizionale;
- vicepresidente del consiglio circoscrizionale;
- segretario comunale;
- segretario provinciale;
- funzionario incaricato dal sindaco;
- funzionario incaricato dal presidente della provincia;
- consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune;
- consigliere regionale. [35]

Per i candidati che si trovano all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è effettuata dall'Autorità diplomatica o consolare.

I consiglieri comunali e provinciali devono comunicare in forma scritta la propria disponibilità ad autenticare, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia. Si tratta di semplice comunicazione non soggetta ad autorizzazione.

Contenuto dell'autenticazione

L'autenticazione consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive. L'autenticazione: [36]

- deve essere apposta di seguito alla sottoscrizione;
- deve attestare che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante;
- deve indicare le modalità di identificazione del sottoscrittore, la data e il luogo di autenticazione, il nome, il cognome e la qualifica del pubblico ufficiale;
- deve essere sottoscritta dal pubblico ufficiale e contenere il timbro dell'ufficio dallo stesso rivestito.

L'accertamento dell'identità del sottoscrittore avviene sulla base di un documento di identità con fotografia oppure per conoscenza personale. Non sono pertanto da ritenersi validi documenti privi di fotografia quali, ad esempio, il codice fiscale o documenti attestanti il titolo alla pensione (Consiglio di Stato, V Sez., 18 giugno 2001, n. 3212; Consiglio di Stato, V Sez., 29 ottobre 2012, n. 5504).

Modalità

I pubblici ufficiali possono autenticare le sottoscrizioni:

– esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Nel territorio di competenza, possono anche autenticare le firme di chi sottoscrive liste di candidati relative alle elezioni di altro comune. Ad esempio, gli elettori del comune A possono far autenticare la propria firma anche da un funzionario (o consigliere comunale) del comune B, purché tale operazione venga svolta nel territorio del comune B;
– anche se candidati alle elezioni e, in questo caso, anche nei confronti di un soggetto che sia candidato nella stessa lista.

L'amministrazione di appartenenza può autorizzare i propri dipendenti ad effettuare le autenticazioni anche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Deposito delle candidature

Soggetti competenti

La dichiarazione di presentazione delle candidature, con i relativi allegati, deve essere depositata presso la segreteria del comune. [37] Il deposito può essere effettuato dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, da uno o più candidati o sottoscrittori, dai delegati di lista o da un altro soggetto scelto liberamente.

In ogni caso, la firma del soggetto che deposita i documenti non necessita di autenticazione (Consiglio di Stato, V Sez., 4 febbraio 1997, n. 138).

Termini per il deposito

Il deposito è effettuato **dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno** antecedente la data della votazione.

La violazione del termine in questione implica l'esclusione della lista, a meno che il ritardo non sia addebitabile a fattori oggettivi ed estranei alla sfera di controllo dei presentatori, nel qual caso lo scostamento nell'orario di presentazione della lista non è causa idonea a giustificarne l'esclusione.

Compiti della segreteria del comune

Per ogni lista depositata, il segretario comunale rilascia una ricevuta nella quale sono indicati il giorno e l'ora del deposito e l'elenco di tutti gli atti depositati. [38] La ricevuta è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso in relazione alle operazioni che vi vengono attestate (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 29 ottobre 2009, n. 712).

Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le dichiarazioni di presentazione delle candidature e i relativi allegati, anche quando ritiene che la documentazione sia irregolare, incompleta o presentata oltre il termine. Deve, tuttavia, indicare le irregolarità riscontrate.

In caso di presentazione tardiva fa fede l'ora indicata dal segretario nella ricevuta rilasciata ai presentatori. Il segretario prende nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati ovvero dei delegati, per consentire alla Commissione elettorale circondariale di comunicare i propri provvedimenti.

Entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, la lista è trasmessa alla Commissione elettorale circondariale.

I compiti che le norme elettorali attribuiscono al segretario sono svolti, in caso di vacanza, assenza o impedimento dello stesso, dal soggetto titolato a svolgere le funzioni vicarie. Il Ministero dell'interno ha in più occasioni precisato che, allorché più comuni usufruiscano, in virtù di apposite convenzioni, di servizi di segreteria assicurati da un unico segretario comunale, stante l'obiettiva impossibilità di assicurare la propria presenza in più luoghi contemporaneamente, il segretario comunale potrà delegare l'attività di ricezione delle candidature ad un altro impiegato del comune, previo assenso del sindaco e comunicazione alla Prefettura. Al di fuori delle richiamate ipotesi, pertanto, è da ritenersi che tale adempimento non possa essere delegato dal segretario ad un funzionario comunale (Cfr. Prefettura di Milano, Circolare 19 aprile 2006, prot. n. 142/2006).

L'esame e l'ammissione delle candidature

Organo competente e termini

Commissione elettorale circondariale

Organo competente all'esame e all'ammissione delle candidature è la Commissione elettorale circondariale, nominata con decreto del presidente della Corte d'appello e costituita in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario. La Commissione è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui uno nominato dal Prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale. [39]

Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono istituite le **Sottocommissioni elettorali circondariali** alle quali, in quanto articolazioni organizzative delle Commissioni, possono essere attribuite le medesime competenze che la legge espressamente affida alle Commissioni, comprese quelle relative all'esame e ammissione delle candidature nelle elezioni comunali (Consiglio di Stato, V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923).

Nonostante la legge non la preveda espressamente come causa di incompatibilità, si ritiene che sussista l'obbligo di astensione per il componente della Commissione che deve valutare l'ammissibilità della lista che lui stesso ha sottoscritto.

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732 e Tar Abruzzo, 5 novembre 1993, n. 537), l'obbligo di astensione opera non solo quando il componente deve valutare l'ammissibilità della lista sottoscritta, ma anche quando è chiamato a valutare l'ammissibilità di una lista "concorrente".

Termini

Le operazioni di esame e ammissione delle candidature devono essere ultimate improrogabilmente **entro il giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione**. [40] Al fine di assicurare il rispetto di tale termine, è opportuno che la Commissione adotti le proprie determinazioni mano a mano che le candidature vengono trasmesse da parte del comune.

Operazioni della Commissione elettorale circondariale

Per decidere in ordine all'ammissione o all'esclusione delle candidature la Commissione elettorale circondariale compie le seguenti operazioni: [41]

Controllo della data e dell'ora di presentazione

La Commissione controlla che la presentazione delle candidature sia avvenuta entro il termine previsto ossia entro le ore 12.00 del ventinovesimo giorno precedente la data della votazione. Se le candidature sono state presentate oltre tale termine, le dichiara non valide escludendole quindi dalla consultazione elettorale.

Il superamento del termine per alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto (ad esempio, il ritardo nella consegna da parte del comune dei certificati elettorali a causa del malfunzionamento dei macchinari, oppure il ritardo nella consegna della documentazione nelle mani del segretario causato da sovraffollamento nella sala) non costituisce motivo sufficiente per l'esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 12 aprile 2001, n. 2297).

Controllo della dichiarazione di presentazione

La Commissione controlla che la dichiarazione di presentazione delle candidature riporti, nell'atto principale e negli atti separati, il contrassegno della lista, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere, nonché dei sottoscrittori.

La dichiarazione di presentazione delle candidature priva degli elementi essenziali viene dichiarata non valida ed esclusa quindi dalla consultazione elettorale.

La necessità che i modelli utilizzati per la presentazione delle candidature riportino gli elementi essenziali sopra indicati risponde all'esigenza sostanziale di garantire che le candidature siano state formate prima della raccolta delle firme e siano quindi conosciute dai sottoscrittori nel momento in cui l'atto di presentazione viene firmato.
In questo senso, ad esempio, è stata ritenuta legittima la decisione di esclusione di una lista di candidati il cui numero di sottoscrittori era risultato inferiore a quello prescritto, in quanto diciotto firme erano state apposte su di un modulo non recante né il contrassegno della lista, né il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati (Tar Friuli Venezia Giulia, 23 luglio 2002, n. 582)..

Controllo delle firme dei sottoscrittori e dei certificati elettorali

La Commissione controlla:

1) il numero delle firme contenute nell'atto principale e negli atti separati;
2) che le firme siano regolarmente autenticate;
3) che siano stati presentati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune.

La Commissione depenna i sottoscrittori la cui firma non è stata regolarmente autenticata e quelli per i quali non risulta documentato il requisito di elettore del comune. Nel caso in cui lo stesso soggetto abbia sottoscritto la dichiarazione di presentazione di più liste, la Commissione ritiene valida solo la sottoscrizione per la lista presentata per prima (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 16 dicembre 1993, n. 605).

La lista viene esclusa se, compiute tali verifiche, risulta presentata da un numero di elettori inferiore al minimo prescritto dalla legge. La lista inoltre viene esclusa anche quando il numero dei sottoscrittori risulta superiore al limite massimo prescritto.

Per quanto riguarda i certificati elettorali dei sottoscrittori, va precisato che la presentazione degli stessi oltre il termine prescritto, quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore o fatto di terzi (ad esempio, ritardata consegna dei certificati da parte del comune), non può portare all'automatica esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 24 febbraio 1999, n. 209; Consiglio di Stato, V Sezione, 28 aprile 1999, n. 505).
Si consideri, inoltre, che i certificati dei sottoscrittori possono essere consegnati al segretario comunale anche oltre il termine ultimo di presentazione e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale, oppure essere consegnati direttamente alla Commissione o, infine, con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, essere acquisiti da parte della Commissione stessa entro un termine prefissato (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30 novembre 1999, n. 23; circolare del Ministero dell'interno 28 marzo 2003, n. 22).

Esame della lista e dei singoli candidati

La Commissione effettua i seguenti controlli:

1) **numero dei candidati**

   accerta che la lista abbia un numero di candidati non inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

   Se i candidati sono in numero inferiore ai due terzi, la lista viene esclusa.

   Se la lista contiene un numero di candidati superiore al numero dei consiglieri da eleggere, la Commissione la riduce a tale limite cancellando gli ultimi nominativi;

2) **dichiarazioni di accettazione delle candidature**

   verifica se i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione di accettazione della candidatura.

   I candidati per i quali manchi o sia incompleta la dichiarazione, vengono cancellati dalla lista.

   La Commissione verifica inoltre la dichiarazione resa dal candidato alla carica di sindaco circa il mancato superamento del numero massimo di mandati previsto dalla legge.

La dichiarazione di non aver superato il numero massimo di mandati previsto dalla legge costituisce una causa di incandidabilità che si realizza sin dalla presentazione della candidatura (Consiglio di Stato, VI Sezione, 9 giugno 2008, n. 2765, Cassazione, I Sezione, 12 febbraio 2008, n. 3383).

Infine, è opportuno che la Commissione accerti che le generalità dei candidati contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano a quelle contenute nelle dichiarazioni di presentazione della lista, disponendo gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

3) **dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità**

verifica se i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale hanno presentato la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 12 del d.lgs. n. 235/2012 attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

La mancanza della dichiarazione sostitutiva comporta la cancellazione del candidato dalla lista; la cancellazione è disposta anche per i candidati a carico dei quali viene comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso della Commissione elettorale circondariale, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità;

4) **dichiarazioni di collegamento**

verifica l'esistenza della reciproca dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di sindaco e dei delegati delle liste collegate. La mancanza anche di una sola di tali dichiarazioni comporta la ricusazione della lista e, nel caso di collegamento di un candidato sindaco solo con quella lista, anche della candidatura alla carica di sindaco;

5) **certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali**

verifica se sono stati presentati, per tutti i candidati, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica. I candidati per i quali manchi il relativo certificato sono cancellati dalla lista;

Per i cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, la Commissione verifica che sia stato presentato il certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza o l'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione e l'altra documentazione richiesta, così come previsto dagli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 197/1996.

6) **confronto dei nomi dei candidati delle varie liste**

confronta i nomi dei candidati delle varie liste al fine di cancellare i candidati compresi in altra lista già presentata.

Effettuati tali controlli, può verificarsi che la lista venga esclusa, oltre che nei casi di cui ai numeri 1 e 4, anche quando, per effetto delle cancellazioni di cui ai numeri 2, 3, 5 e 6, il numero dei candidati risulti inferiore a quello minimo prescritto.

Esame dei contrassegni

La Commissione ricusa i contrassegni:

1) identici o facilmente confondibili con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici o con il contrassegno di altra lista già presentata nella medesima consultazione. Nel valutare la confondibilità del contrassegno, la Commissione deve tenere conto della normale diligenza dell'elettore medio (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 marzo 1999, n. 344 e Tar Veneto, I Sezione, 2 dicembre 2002, n. 6463) . Nel caso di contrassegni che comprendono elementi tipici dei simboli di determinate formazioni politiche, la Commissione, nel valutare la confondibilità tra segni distintivi similari, deve operare in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi grafici essenziali (Tar Veneto, I Sezione, 16 gennaio 2002, n. 75);
2) che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento o in Consiglio regionale, se presentati da persone non autorizzate con apposita attestazione;
3) che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Decisioni finali e operazioni di sorteggio

Riunioni della Commissione elettorale circondariale

La Commissione adotta le proprie decisioni entro il giorno successivo a quello della scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature. Le decisioni di esclusione di una lista o di un candidato sono comunicate ai delegati di lista.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la Commissione, in caso di ricusazione del contrassegno, assegna un termine non superiore a 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno e si riunisce quindi nuovamente entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione per decidere in proposito. [42] Se il nuovo contrassegno non viene presentato, o se non risponde alle condizioni previste dalla legge, o se non viene presentata l'autorizzazione all'utilizzo del simbolo, la lista viene esclusa.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Commissione si riunisce entro il ventiseiesimo giorno, oltre che per ammettere nuovi contrassegni, anche per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti. [43]

La Commissione elettorale circondariale può esercitare poteri di autotutela, rettificando i propri atti illegittimi di esclusione delle liste, fino al momento della pubblicazione del manifesto delle candidature, momento che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale (Consiglio di Stato, V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432).

Operazioni di sorteggio

Dopo essersi pronunciata definitivamente sull'ammissione di tutte le liste presentate nel comune, la Commissione effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo ai candidati alla carica di sindaco e alle liste ammesse. [44]

La Commissione innanzi tutto sorteggia i candidati alla carica di sindaco. Successivamente, qualora il candidato alla carica di sindaco sia collegato a una sola lista, la stessa segue l'ordine progressivo già assegnato al candidato; nel caso invece in cui il candidato alla carica di sindaco sia collegato a più liste, a ciascuna lista viene assegnato il numero d'ordine progressivo risultante da un ulteriore sorteggio disposto all'interno del gruppo di liste.

Sulle schede di votazione e sul manifesto delle candidature i nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono riportati secondo l'ordine del sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste, riprodotti secondo l'ordine del relativo sorteggio.

Adempimenti finali

Dopo aver compiuto le operazioni sopra descritte, la Commissione trasmette al sindaco: [45]

1) le proprie decisioni, mano a mano che sono adottate, relative all'ammissione delle singole candidature nonché l'esito del sorteggio, per la stampa del manifesto delle candidature e per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale;
2) i contrassegni delle liste;
3) entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, l'elenco dei delegati di ciascuna lista.

Infine, la Commissione trasmette al Servizio elettorale della Regione, [45] per la stampa delle schede di votazione, i contrassegni nonché il verbale di ammissione delle liste e il verbale relativo al sorteggio.

Adempimenti in caso di ballottaggio

I candidati ammessi al ballottaggio possono dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con le quali erano collegati al primo turno. Le nuove dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con le analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate, comprese quelle già collegate al primo turno.
Le nuove dichiarazioni di collegamento sono presentate, entro la domenica successiva alla prima votazione, presso la segreteria del comune che a tal fine osserva il normale orario di apertura anche nelle giornate di sabato e domenica.
Per le dichiarazioni di collegamento possono essere utilizzati i **modelli** di cui agli allegati **nn. 8**, **9** e **10**.
Scaduto il termine di cui sopra, il segretario comunale comunica alla Commissione elettorale circondariale le dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate. La Commissione verifica la regolarità della nuova documentazione ed effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati ammessi al ballottaggio, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. L'ordine dei contrassegni da riportare sul manifesto delle candidature e sulla scheda elettorale è quello risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno.
Infine, la Commissione comunica le candidature ammesse al ballottaggio e le liste collegate, seguendo il rispettivo ordine risultante dal sorteggio, al sindaco, per la stampa del manifesto, e al Servizio elettorale della Regione, per la stampa delle schede di votazione.

Impugnazione dei provvedimenti di ammissione o esclusione di liste e di candidati

Le novità introdotte dal codice del processo amministrativo

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del Processo amministrativo, ha introdotto importanti novità in tema di impugnazione dei provvedimenti relativi al procedimento elettorale preparatorio. [46]

In applicazione delle nuove disposizioni, i provvedimenti adottati dalle Commissioni elettorali circondariali immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o esclusione. Per il deposito del ricorso si deve anche tener conto degli orari di apertura delle segreterie del T.A.R. e del Consiglio di Stato, come disciplinati dall'articolo 4 dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010.

Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Gli atti diversi da quelli sopra indicati sono impugnati alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti.

L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

Il ricorso contro l'esclusione di una lista o di un candidato deve essere, a pena di decadenza:

- notificato mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, alla Commissione elettorale circondariale, alla Prefettura [si ritiene, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 gennaio 1987, n. 5 e dell'art. 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, che la notifica del ricorso debba essere effettuata, con le stesse modalità, anche nei confronti dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali] e, possibilmente, agli eventuali controinteressati. In ogni caso, la Commissione rende pubblico il ricorso mediante affissione di una copia integrale dello stesso in appositi spazi accessibili al pubblico; tale pubblicazione ha valore di notifica per tutti i controinteressati. La notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso dell'affissione;
- depositato presso la segreteria del T.A.R., che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.

L'udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio e senza avvisi, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso presso la segreteria del T.A.R.. Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza, con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La sentenza non appellata è comunicata dalla segreteria del T.A.R. alla Commissione elettorale circondariale che ha emanato l'atto impugnato.
L'eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

Note

1 Articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2 Articoli 10, 12 e 15 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

3 Articoli 60 e 61 del decreto legislativo 267/2000. Per i militari si veda l'art. 1487 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

4 Articolo 56 del decreto legislativo 267/2000.

5 Articolo 1 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 13, così come modificato dall'articolo 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26.

6 Articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

7 Articolo 57 del decreto legislativo 267/2000.

8 Articolo 63 del decreto legislativo 267/2000; articolo 1, comma 40, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21; articolo 38 della legge regionale 26/2012.

9 Articolo 3-bis, comma 3 e articolo 6, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14.

10 Articoli 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

11 Articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 marzo 2001, n. 9.

12 Articoli 30, secondo comma, e 32, nono comma, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

13 Articoli 3-bis, comma 2, e 5, comma 2, della legge regionale 14/1995.

14 Articolo 16, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

15 Articolo 33, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

16 Articoli 28, quarto comma, e 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

17 Articolo 93, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

18 Articolo 14, comma 3, della legge 53/1990.

19 Articolo 54, comma 8, del decreto legislativo 267/2000.

20 Articoli 28, settimo comma, e 32, nono comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

21 Articoli 3-bis, comma 2, e 5, comma 2, della legge regionale 14/1995.

22 Articolo 3, comma 3, della legge 81/1993.

23 Articoli 56 e 60 del decreto legislativo 267/2000.

24 Articolo 1 della legge regionale 13/1999.

25 Articoli 28, decimo comma, e 32, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

26 Articolo 87-bis del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

27 Articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012.

28 Articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

29 Articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

30 Articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

31 Articolo 3, comma 5, della legge 81/1993.

32 Articolo 30 della legge 81/1993.

33 Articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.

34 Articolo 14, comma 1, della legge 53/1990.

35 Articolo 4-bis della legge regionale 9/2001.

36 Articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

37 Articoli 28 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

38 Articoli 28, dodicesimo comma, e 32, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

39 Articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

40 Articoli 30, primo comma, e 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

41 Articoli 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

42 Articoli 30, primo comma, lettera b, e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

43 Articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

44 Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 132/1993, applicabile anche nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, della legge regionale 14/1995.

45 Articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 570/1960.

46 Articoli 23, 127 e 129 del decreto legislativo 104/2010.

Allegato A

Prospetto per la formazione delle candidature nei singoli comuni

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
FAEDIS	3.014	16	**11**	**16**	**30**	**60**
FORGARIA NEL FRIULI	1.826	12	**8**	**12**	**25**	**50**
MARTIGNACCO	6.796	16	**11**	**16**	**60**	**120**
SAN DANIELE DEL FRIULI	8.072	16	**11**	**16**	**60**	**120**
SAN GIORGIO DI NOGARO	7.681	16	**11**	**16**	**60**	**120**
UDINE	98.287	40	**27**	**40**	**200**	**400**

PROVINCIA DI PORDENONE

COMUNE	ABITANTI	NUMERO CONSIGLIERI	NUMERO CANDIDATI PER LISTA		NUMERO SOTTOSCRITTORI	
			MINIMO	MASSIMO	MINIMO	MASSIMO
ARZENE	1.777	12	**8**	**12**	**25**	**50**
FIUME VENETO	11.486	20	**13**	**20**	**100**	**200**
POLCENIGO	3.176	16	**11**	**16**	**30**	**60**
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	4.530	16	**11**	**16**	**30**	**60**
SEQUALS	2.221	12	**8**	**12**	**30**	**60**
SPILIMBERGO	11.902	20	**13**	**20**	**100**	**200**
ZOPPOLA	8.419	16	**11**	**16**	**60**	**120**

Allegato B

Avvertenza: i testi normativi qui pubblicati sono stati redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative. Restano invariati il valore e l'efficacia dei singoli atti legislativi.

Decreto legislativo 31 dicembre 2012 , n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

(Omissis) (. . .)

Capo IV
Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10

Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente. [1]

Art. 11

Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera a), b) e c);

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione

[1] In Regione Friuli Venezia Giulia le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1 vanno comunicati anche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locale per gli adempimenti di competenza.

di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. [2]

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

---

[2] In Regione Friuli Venezia Giulia i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione vanno comunicati anche all'Assessore regionale competente in materia di autonomie locale per gli adempimenti di sua competenza..

Art. 12

Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Capo V
Disposizioni comuni, transitorie e finali

(...) *(Omissis)*

Art. 14

Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e province autonome

1. Le disposizioni in materia di incandidabilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 15

Disposizioni comuni

1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

4. L'incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 17

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati:

a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

(Omissis) (...)

c) l'articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quarto periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;

d) l'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l'articolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole: «contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovunque presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10 e 11 del presente testo unico.

(Omissis) (...)

Legge regionale 10 maggio 1999, n. 13

Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli Enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.

Art. 1

(Durata del mandato degli organi elettivi di Comuni e Province. Limitazione dei mandati)

(...) *(Omissis)*

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

2 bis. Nei Comuni non capoluogo di provincia sono consentiti al Sindaco tre mandati consecutivi e un quarto mandato consecutivo nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai mandati amministrativi successivi alle elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49). *

***Comma sostituito dall'art. 39 della l.r. 21.12.2012, n. 26**

(...) *(Omissis)*

Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali.

Art. 1

Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali

(Omissis) (...)

40. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia, nonché con quella di Presidente del Consiglio provinciale.

(Omissis) (...)

Allegato C

Elenco dei documenti per la presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature si effettua mediante la consegna presso la segreteria del comune dei seguenti documenti:

1. **dichiarazione di presentazione** delle candidature (Modello n. 1) contenente:
   a) la riproduzione del contrassegno della lista;
   b) il nome, il cognome, l'eventuale soprannome, il luogo e la data di nascita dei candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale;
   c) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori;
   d) la formula di autenticazione delle firme dei sottoscrittori;
   e) l'indicazione dei delegati della lista;
2. **certificati** attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
3. **dichiarazione** (Modello n. 2), firmata ed autenticata, nella quale il candidato alla carica di sindaco dichiara:
   a) di accettare la candidatura;
   b) il collegamento con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale;
   c) di non avere accettato la candidatura a sindaco in altro comune e di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune;
   d) di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge;
4. **dichiarazioni** (Modello n. 3), firmate ed autenticate, nelle quali i candidati alla carica di consigliere comunale dichiarano:
   a) di accettare la candidatura;
   b) di non avere accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune e di non ricoprire la carica di consigliere comunale in altro comune;
5. **dichiarazioni** (Modello n. 3-bis) firmate, nelle quali i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale dichiarano di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative dall'articolo 10 del decreto legislativo 235/2012;
6. **certificati** attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
7. **dichiarazione** (Modello n. 4), firmata ed autenticata, dei delegati di lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;
8. **contrassegno** della lista;
9. eventuale **dichiarazione** (Modello n. 5) attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici;
10. **programma amministrativo**;
11. eventuale **bilancio preventivo di spesa** (comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti – art. 30, comma 2, legge 81/1993).

Elenco dei documenti per il turno di ballottaggio nel caso di ulteriori collegamenti

1. **dichiarazione** (Modello n. 8), firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio relativa ad ulteriori collegamenti;
2. **dichiarazione** (Modello n. 9), firmata e autenticata, dei delegati di lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio;
3. **dichiarazione** (Modello n. 10), firmata e autenticata, dei delegati di lista relativa all'accettazione dell'ulteriore collegamento dichiarato dal candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio.

Allegato D

Modelli

1 Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
Atto principale

1 - b i s Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale
Atto separato

2 Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

3 Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

3 - b i s Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità

4 Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

5 Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici
Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature 6

Modello di designazione dei rappresentanti di lista 7

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio 8

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio 9

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio 10

Allegato 1

pagina 1 di 4

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — *Atto principale*

Contrassegno

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune di .....,

dichiarano di presentare

per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ....., che avrà luogo ..... [1], candidato alla carica di sindaco il sig. ..... nato a ..... il ....., nonché una lista di numero ..... candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome [2]	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

La lista è contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

.....

I delegati della lista sono [3]:

il sig. ..... nato a .....
il ..... e domiciliato in .....
(telefono ..... e-mail .....),
ed il sig. ..... nato a .....
il ..... e domiciliato in .....
(telefono ..... e-mail .....).

---

1 Indicare la data dell'elezione.

2 Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

3 Specificare, eventualmente, la qualità di delegato effettivo o supplente.

Allegato 1

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono .....

....., [1] con sede in ..... .

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d. lgs. 196/2003.

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. [2]

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione [3]				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				

[1] Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure il/i nome/i della/e persona/e che promuove/ono la sottoscrizione.

[2] Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960).

[3] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione [1]				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ....., certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. .....), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [2]

---

[1] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

[2] L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 1

pagina 4 di 4

Deposito della dichiarazione di presentazione delle candidature

In data odierna il sottoscritto deposita la dichiarazione di presentazione delle candidature della lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....
..... ,
sottoscritta da numero ..... elettori, come risulta dalle firme autenticate contenute in questo foglio ed in numero ..... atti separati, nonché da numero ..... dichiarazioni rese nelle forme indicate nel quarto comma dell'articolo 28 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, e corredata dai seguenti documenti:

a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;

b) dichiarazione, firmata e autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni:.....
.....
..... ;

c) numero ..... dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;

d) numero ..... certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

f) contrassegno di lista in triplice esemplare;

g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso [1];

h) programma amministrativo;

i) bilancio preventivo di spesa [2].

Per eventuali comunicazioni da parte della Commissione elettorale circondariale, viene eletto domicilio presso il sig. .....
dimorante in ..... ,
(telefono ..... e-mail .....).

....., *il* ..... 20..... [3]

.....
(Firma del depositante)

---

[1] Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, o nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

[2] Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

[3] Indicare la data del deposito presso la segreteria del comune.

Allegato 1-bis

Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale — *Atto separato*

Contrassegno

ELENCO n. ..... dei sottoscrittori della lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....
.....
per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di .....
che avrà luogo .....[1].
La lista è collegata con il candidato alla carica di sindaco sig. .....
nato a ..... il .....
ed è composta di numero ..... candidati alla carica di consigliere comunale nelle persone e nell'ordine seguenti:

	Nome	Cognome [2]	Luogo e data di nascita
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

[1] Indicare la data dell'elezione.

[2] Per i candidati, compreso il candidato alla carica di sindaco, può essere indicato anche l'eventuale soprannome. Per le donne coniugate o vedove può essere aggiunto il cognome del marito.

Allegato 1-bis

pagina 2 di 4

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Informativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 196/2003, che il/i promotore/i della sottoscrizione è/sono .....

....., [1] con sede in ..... .

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse con il procedimento elettorale e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati alla Commissione elettorale circondariale, presso la quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del d. lgs. 196/2003.

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per la elezione di cui trattasi, altra presentazione di candidatura. [2]

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione [3]				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				

1 Indicare la denominazione del partito o del gruppo politico oppure il/i nome/i della/e persona/e che promuove/ono la sottoscrizione.

2 Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 Euro a 1.000 Euro (art. 93, comma 2, del d.P.R. 570/1960).

3 Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1-bis

pagina 3 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione [1]				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				

[1] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

Allegato 1-bis

pagina 4 di 4

Segue FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

NOME	COGNOME	Luogo e data di nascita	Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Firma
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione [1]				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				
.....	.....	.....	.....	.....
Modalità di identificazione				

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ....., certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. .....), da me identificati con le modalità segnate in calce a ciascuno.

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [2]

[1] Indicare il tipo di documento e il relativo numero. Se il sottoscrittore è persona conosciuta dall'autenticatore scrivere "per conoscenza personale" o formula analoga.

[2] L'autenticazione della firma dei sottoscrittori della lista deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della legge regionale 9/2001).

Allegato 2

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco

Il sottoscritto ..... nato a .....
il ..... dichiara di accettare la candidatura alla carica di sindaco del Comune di .....
..... per l'elezione che avrà luogo .....[1].

Dichiara, inoltre, che la propria candidatura è collegata alla/e seguente/i lista/e [2]:

1) .....
2) .....
3) .....
4) ..... .

Il sottoscritto dichiara, infine, di non essersi presentato candidato in altro comune, di non ricoprire già la carica di sindaco in altro comune e di non avere superato il numero di mandati consecutivi consentiti dalla legge.

....., *il* ..... 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di .....,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. .....,
da me identificato .....[3].

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [4]

---

1 Indicare la data dell'elezione.

2 Indicare in modo sintetico il contrassegno.

3 Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

4 L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 3

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale

Il sottoscritto ..... nato a .....
il ..... dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....
.....
.....
per l'elezione di n. ..... consiglieri del Comune di .....
che avrà luogo ..... [1].

Il sottoscritto dichiara, infine, di non aver accettato la candidatura in altre liste dello stesso comune, di non essersi presentato candidato in altri comuni, oltre che in quello di ..... [2], e di non essere già consigliere in altro comune.

....., *il* ..... 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ....., certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ....., da me identificato ..... [3].

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [4]

---

[1] Indicare la data dell'elezione.

[2] Nel caso in cui l'interessato si sia presentato quale candidato anche in un altro comune e le elezioni in entrambi gli enti si svolgano nello stesso giorno (art. 56, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

[3] Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

[4] L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 3-bis

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza di cause di incandidabilità

Il sottoscritto ....., nato a ..... il .....,

candidato alla carica di ❑ sindaco, ❑ consigliere comunale, [**barrare l'opzione che interessa**] per l'elezione che avrà luogo il ..... nel Comune di .....,

ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235,

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come cause ostative alla candidatura nelle elezioni comunali dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 235/2012;

....., *il* ..... 20.....

.....

Firma [1]

[1] Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la firma non richiede alcuna autenticazione e non è necessaria la presentazione della copia di un documento di identità.

Allegato 4

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco

I sottoscritti:

sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

e sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

delegati della lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

.....

..... ,

dichiarano che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di .....

..... che avrà luogo ..... [1],

la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig. .....

..... nato a ..... il ..... .

....., *il* ..... 20.....

.....

.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ..... ,

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg. .....

..... ,

da me identificati ..... [2].

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [3]

---

[1] Indicare la data dell'elezione.

[2] Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

[3] L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 5

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione attestante che le liste sono presentate in nome e per conto di partiti o gruppi politici

Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Il sottoscritto .....,
nato a ..... il .....
in qualità di:

a) ❑ presidente nazionale, ❑ segretario nazionale, [**barrare l'opzione che interessa**]

oppure

b) ❑ presidente regionale, ❑ segretario regionale, ❑ presidente provinciale, ❑ segretario provinciale [**barrare l'opzione che interessa**], munito di attestazione da parte del presidente/segretario nazionale

oppure

c) munito di mandato autenticato da notaio conferito dal ❑ presidente nazionale, ❑ segretario nazionale, ❑ presidente regionale, ❑ segretario regionale, ❑ presidente provinciale, ❑ segretario provinciale [**barrare l'opzione che interessa**] del partito o gruppo politico,

dichiara

che, in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di .....
..... che avrà luogo ..... [1].
la lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....
.....
.....
è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico .....
..... ,

....., *il* ..... 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ..... ,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ..... ,
da me identificato ..... [2].

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [3]

....., *il* ..... 20.....

---

1 Indicare la data dell'elezione.

2 Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

3 L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 6

Modello di ricevuta di deposito di una dichiarazione di presentazione delle candidature

Comune di .....

Il sottoscritto, segretario comunale, dichiara di avere ricevuto, oggi, alle ore ..... dal signor ..... una dichiarazione di presentazione delle candidature con l'indicazione del sig. ..... quale candidato alla carica di sindaco, nonché di una lista di candidati contraddistinta dal seguente contrassegno .... , per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di ..... che avrà luogo ..... [1].

La dichiarazione contiene inoltre l'indicazione dei due delegati della lista.

Allegati alla dichiarazione sono stati presentati:

a) numero ..... certificati, dei quali numero ..... collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;

b) dichiarazione, firmata ed autenticata, del candidato alla carica di sindaco di accettazione della candidatura e di collegamento con la presente lista di candidati e con le liste contraddistinte dai seguenti contrassegni: .... ;

c) numero ..... dichiarazioni, firmate ed autenticate, di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale;

d) numero ..... certificati attestanti l'iscrizione del candidato alla carica di sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

e) dichiarazione, firmata ed autenticata, dei delegati della presente lista relativa al collegamento con il candidato alla carica di sindaco;

f) contrassegno di lista in triplice esemplare;

g) dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti dagli stessi appositamente incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso [2];

h) programma amministrativo;

i) bilancio preventivo di spesa [3].

....., *il* ..... 20.....

.....

(Firma)

---

[1] Indicare la data dell'elezione.

[2] Solo nel caso in cui la lista sia contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che ha eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere, nel Parlamento europeo, o nel Consiglio regionale ovvero che si è costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali (art. 2 del d.P.R. 132/1993).

[3] Solo per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti (art. 30, comma 2, legge 25 marzo 1993, n. 81).

Allegato 7

pagina 1 di 1

Modello di designazione dei rappresentanti di lista

I sottoscritti:

sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

e sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

delegati della lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

.....

..... ,

in occasione dell'elezione del sindaco e del consiglio comunale del Comune di .....

che avrà luogo ..... [1], designano quali rappresentanti della lista presso la Sezione elettorale n. ..... :

il sig. ..... (rappresentante effettivo) nato a .....

il ..... e domiciliato in .....

(telefono ..... e-mail .....),

e il sig. ..... (rappresentante supplente) nato a .....

il ..... e domiciliato in .....

(telefono ..... e-mail .....).

....., *il* ..... 20.....

.....

(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ..... , con qualifica di ..... ,

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg. .....

..... ,

da me identificati ..... [2].

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [3]

---

[1] Indicare la data dell'elezione.

[2] Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

[3] L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 8

Modello di dichiarazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

Il sottoscritto ..... nato a .....
il ..... dichiara che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di ..... che avrà luogo ..... ,[1]
la propria candidatura alla carica di sindaco è collegata alla/e seguente/i lista/e, con la/e quale/i non era stato dichiarato alcun collegamento in occasione del primo turno:[2]

1) .....
2) .....
3) .....
4) ..... .

....., *il* ..... 20.....

.....
(Firma)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ....., con qualifica di ..... ,
certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. ..... ,
da me identificato .....[3].

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....
Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione[4]

---

1 Indicare la data dell'elezione.
2 Indicare in modo sintetico il contrassegno.
3 Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.
4 L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 9

pagina 1 di 1

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

I sottoscritti:

sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

e sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

delegati della lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

.....

..... ,

dichiarano che, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di .....

..... che avrà luogo ..... [1],

la lista dagli stessi rappresentata è collegata alla candidatura alla carica di sindaco del sig. .....

..... nato a ..... il ..... .

....., *il* ..... 20.....

.....

.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ..... , con qualifica di ..... ,

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg. .....

..... ,

da me identificati ..... [2].

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [3]

---

[1] Indicare la data dell'elezione.

[2] Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

[3] L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).

Allegato 10

Modello di dichiarazione dei delegati di lista di accettazione di ulteriori collegamenti da parte del candidato alla carica di sindaco ammesso al ballottaggio

I sottoscritti:

sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

e sig. ..... nato a .....

il ..... e domiciliato a ..... ,

delegati della lista contraddistinta dal seguente contrassegno: .....

.....

..... ,

già collegata al primo turno con il candidato alla carica di sindaco sig. ..... ,

dichiarano di accettare, in occasione del turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco del Comune di .....

..... che avrà luogo ..... [1],

l'ulteriore collegamento tra il candidato sindaco e la/e seguente/i lista/e [2]:

1) .....

2) .....

3) .....

4) ..... .

....., *il* ..... 20.....

.....

.....

(Firme)

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, io sottoscritto ..... , con qualifica di ..... ,

certifico vere ed autentiche le firme, apposte in mia presenza, dal/dai sig./sigg. .....

..... ,

da me identificati ..... [3].

....., *il* ..... 20.....

Timbro dell'Ufficio

.....

Firma del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione [4]

---

[1] Indicare la data dell'elezione.

[2] Indicare in modo sintetico il contrassegno.

[3] Indicare il documento utilizzato per l'identificazione oppure se la stessa è avvenuta per conoscenza personale.

[4] L'autenticazione della firma deve essere effettuata da uno dei soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (nel testo modificato dalla legge 28 aprile 1998, n. 130 e dalla legge 30 aprile 1999, n. 120) o da un consigliere regionale (art. 4 bis della l.r. 9/2001).